



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 3

**Publicato sul sito www.agcm.it
30 gennaio 2017**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I801A - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - ROMA	
<i>Provvedimento n. 26340</i>	5
I801B - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - MILANO	
<i>Provvedimento n. 26345</i>	12
A490 - SOFTWARE PROCESSO CIVILE TELEMATICO	
<i>Provvedimento n. 26350</i>	19
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	29
C12073 - POSTE ITALIANE-FSII INVESTIMENTI-F2I RETI LOGICHE/SIA	
<i>Provvedimento n. 26331</i>	29
C12078 - PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA	
<i>Provvedimento n. 26332</i>	35
C12081 - AXA INFRASTRUCTURE HOLDING/TRE SOLAR	
<i>Provvedimento n. 26333</i>	40
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	43
AS1344 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CARRARA	
	43
DIRITTI TELEVISIVI	47
SR28 - LEGA CALCIO SERIE A-LINEE GUIDA CAMPIONATI DI CALCIO 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021	
<i>Provvedimento n. 26351</i>	47
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	63
PS10572 - CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE	
<i>Provvedimento n. 26336</i>	63
PS10575 - PORTALE IMPRESE	
<i>Provvedimento n. 26337</i>	72

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10572 - CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE

Provvedimento n. 26336

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 gennaio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio (di seguito, CASELLARIO UNICO), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale impresa gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito internet www.casellariounicotelematicoimprese.com, in cui è inserito, tra l'altro, un *database* contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese anche le microimprese di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, che il professionista raccoglie mediante l'attuazione di un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento.

Dalla visura camerale risulta che l'impresa ha iniziato la propria attività in data 15 settembre 2015.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. La pratica commerciale posta in essere da CASELLARIO UNICO consiste nell'aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane in un *database* - presente online sul sito internet www.casellariounicotelematicoimprese.com - al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet.

3. Sulla base di quanto evidenziato in varie richieste di intervento pervenute a decorrere dal marzo 2016 da parte della Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare, della Camera di Commercio di Firenze, del Codacons Marche nonché di alcune imprese, incluse le microimprese ex art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, è emerso l'invio a numerose imprese di piccola e media dimensione localizzate in diverse Regioni italiane di uno stampato che include anche un bollettino postale precompilato.

4. Nello specifico, la proposta commerciale oggetto di contestazione comprende - oltre al bollettino postale precompilato - uno stampato sul cui margine sinistro è indicato “*Casellario Unico Telematico Imprese*”, nonché le seguenti diciture: “*Imprese settori commercio industria artigianato e agricoltura*” e “*Rilascio certificato di adesione con codice di attribuzione*”.

Nella parte destra dello stampato, in un apposito riquadro, è indicato “*il versamento è da effettuarsi entro il*” seguito da una data specifica per ogni impresa destinataria del bollettino postale.

Sempre nella parte destra, infine, con minor evidenza grafica, sono riportate alcune informazioni inerenti il contenuto dell’offerta di Casellario Unico. In particolare è indicato, tra l’altro, quanto segue: “[...] *Il pagamento si rende obbligatorio per essere inseriti nella sezione mediatica del casellario Unico Telematico Imprese comparire sul relativo sito Web e ottenere il rilascio della certificazione attestante l’adesione e il numero di codice attribuito. [...]*”.

Il bollettino postale prestampato accluso allo stampato reca, quindi, vari dati precompilati afferenti la denominazione sociale e l’indirizzo della sede dell’impresa destinataria, il relativo codice fiscale o partita IVA, l’importo da versare attualmente pari a 298,29 euro.

Le condizioni generali di contratto sono riportate solo nella parte retrostante dello stampato.

5. L’invio di tale bollettino è avvenuto, in particolare, a seguito dell’iscrizione o annotazione delle microimprese nel registro delle imprese le quali, pertanto, hanno consapevolezza di dover assolvere ad obblighi, di natura anche pecuniaria, in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA) e/o di altro organismo pubblico.

6. Il versamento della somma citata non è, tuttavia, correlato in alcun modo con la corresponsione del diritto camerale o di altro importo preteso da una Pubblica Amministrazione, avendo quale scopo esclusivo la promozione dell’acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale del professionista, dove l’account dell’impresa è inserito all’interno della banca dati telematica presente nella sezione “*Iscritti*” del sito internet www.casellariunicotelematicoimprese.com.

7. La circostanza che Casellario Unico presenti come obbligatorio il versamento da eseguire a suo favore sia tramite configurazione grafica che mediante alcune informazioni contenute nel citato bollettino postale, nonché la rilevanza accordata al fatto che tale versamento sia dovuto dalle ditte iscritte alle CCIAA, rende la comunicazione commerciale in questione idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari, inducendoli artatamente a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto, che non avrebbero altrimenti acquistato.

8. Le specifiche modalità impiegate dal professionista per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi, ostacolano inoltre l’esercizio del diritto di recesso, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce alle microimprese di avvalersi di tale diritto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

9. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 26 settembre 2016 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10572 per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

10. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'idoneità delle condotte commerciali di CASELLARIO UNICO ad esercitare un indebito condizionamento tale da limitare la volontà delle imprese destinatarie, spingendole in particolare ad attivarsi al pagamento dell'importo richiesto sulla scorta del timore di violare precisi obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali in un registro di un Ente pubblico.

11. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, in merito, tra l'altro, a: i) i criteri con cui sono stati individuati i termini evidenziati nella lettera entro cui le microimprese italiane dovrebbero effettuare il versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato; ii) i criteri con cui sono state selezionate le imprese e le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta del professionista; iii) le fonti informative impiegate da CASELLARIO UNICO al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; iv) il numero, l'elenco e l'attività economica delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta commerciale, precisando la data dell'abbonamento annuale alla banca dati on line dall'inizio dell'attività di CASELLARIO UNICO a tutt'oggi; v) le imprese che hanno pagato il servizio dall'inizio dell'attività ad oggi; vi) le imprese a cui CASELLARIO UNICO ha concesso il recesso a seguito della richiesta da loro presentata in tal senso; vii) le modalità concrete con cui le imprese hanno potuto concretamente esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto.

12. Il 23 novembre 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento, e venivano confermate le contestazioni nei confronti di CASELLARIO UNICO, in particolare ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

2) Le evidenze acquisite

13. Dai documenti in atti acquisiti nel corso del procedimento istruttorio è emerso che CASELLARIO UNICO svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle imprese italiane operanti nei più svariate settori economici e localizzate in diverse Regioni italiane.

In particolare l'attività di raccolta è prestata senza che le imprese siano previamente informate circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati.

14. In merito alla natura dei destinatari della pratica realizzata da CASELLARIO UNICO, va chiarito che il professionista pone in essere indistintamente la pratica commerciale descritta al punto II nei confronti di varie imprese di medie, piccole e micro dimensioni. La presenza di microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova conforto nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio¹ che dimostrano tra i segnalanti la presenza di imprese di piccole dimensioni, nonché di dimensioni molto ridotte.

15. È emerso quindi che CASELLARIO UNICO ha diffuso, a decorrere dal settembre 2015 fino ad almeno novembre 2016, a imprese italiane di cui aveva previamente raccolto i dati, la comunicazione commerciale contestata in sede di avvio del procedimento, consistente in uno

¹ Cfr. doc. 1, 3, 4, 5, 6.

stampato e un bollettino postale precompilato finalizzato a un pagamento di un importo attualmente pari a 298,29 euro.

16. Occorre sottolineare come dal punto di vista temporale la trasmissione del bollettino postale in questione è avvenuto via posta sempre successivamente all'iscrizione o annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito anche CCIAA).

17. Il pagamento dell'importo richiesto da parte dell'impresa destinataria di volta in volta considerata è finalizzato all'inserimento dei dati dell'impresa in uno spazio pubblicitario sul portale *web* multimediale del professionista, dove l'account dell'impresa viene inserito all'interno della banca dati telematica presente nella sezione "inserzionisti" del sito internet <http://www.casellariunicotelematicoimprese.com>. L'acquisizione a titolo oneroso dei dati aziendali è in linea di principio finalizzata ad offrire ad imprese neocostituite un'immediata visibilità commerciale, per via dell'inserimento sulla pagina *internet* dei loro dati, con possibilità di accesso di numerosi potenziali clienti.

L'iscrizione al citato portale *web* gestito da CASELLARIO UNICO ha un vincolo di durata annuale, decorrente dall'attivazione del servizio. Tale attivazione si instaura "in via automatica" dall'avvenuta conoscenza da parte del professionista dell'effettivo versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato.

18. La proposta commerciale di CASELLARIO UNICO non contiene una descrizione chiara del servizio di abbonamento proposto alle imprese destinatarie.

Lo stampato recante i dati aziendali dell'impresa destinataria della comunicazione commerciale è altresì contraddistinto da un timbro rotondo posto in sovraimpressione al cui interno è indicato "Commercio Artigianato Agricoltura Industria", come tale idoneo a fuorviare l'impresa destinataria in merito all'effettivo mittente della comunicazione ed a ingenerare il convincimento che si tratti di una comunicazione proveniente da un organismo pubblico.

19. Con riferimento alle concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, da quanto si evince dalla documentazione in atti² con specifico riferimento alle informazioni contenute nelle condizioni generali di contratto apposte sul retro della comunicazione commerciale contestata (art. 7), le imprese possono esercitare tale facoltà entro dieci giorni dalla data riportata sulla proposta contrattuale e comunque non oltre la data di attivazione del servizio sul sito www.casellariunicotelematicoimprese.com inviando raccomandata con ricevuta di ritorno.

20. Da rilievi effettuati sul sito del professionista, alla data del 13 dicembre 2016, risultano iscritte all'interno della banca telematica di CASELLARIO UNICO ben 1.754 imprese localizzate in tutte le Regioni italiane³. Per ogni versamento eseguito tramite il bollettino postale precompilato, CASELLARIO UNICO incamera 298,29 euro.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

21. La Parte non ha presentato alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

² Cfr. doc. 16.

³ Cfr. doc. 16.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. Occorre osservare, in via del tutto preliminare, che la condotta in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione ivi incluse le microimprese poiché, dall'esame della documentazione in atti⁴, nonché dal tipo di condotta prestata da CASELLARIO UNICO, risulta che la pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo⁵.

23. Nel merito occorre rilevare che CASELLARIO UNICO impernia la propria attività commerciale su un elemento centrale, costituito dal fatto che le imprese di nuova costituzione, che hanno recentemente assolto ai propri obblighi di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese, sono consapevoli degli obblighi camerali previsti ai sensi di legge, che possono venire in rilievo con riferimento all'inclusione dei propri dati aziendali nel registro pubblico in questione.

24. CASELLARIO UNICO nello svolgimento della propria attività aziendale, al fine di conseguire il proprio *business*, trasmette alle imprese neocostituite una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato successivamente all'assolvimento da parte delle stesse dell'obbligo di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese.

La natura commerciale della proposta commerciale non è palese.

25. Un elemento idoneo a fuorviare le imprese destinatarie in merito al contenuto della proposta commerciale è costituito dalla stessa denominazione sociale prescelta da parte dell'effettivo proponente - CASELLARIO UNICO - che evoca indirettamente un'attività connessa al registro delle imprese e, dunque, di rilievo pubblicistico.

26. Occorre rilevare che la pratica commerciale posta in essere da CASELLARIO UNICO è idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, comprimendone la libertà di scelta fino al punto di assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Depongono in tal senso, in particolare, numerosi elementi quali, in primo luogo, la tempistica osservata nell'invio della proposta e l'impostazione grafica con cui tale comunicazione commerciale è presentata, in cui un ruolo predominante giocano sia espressioni come "*Rilascio certificato di adesione con codice di attribuzione*", sia la sovraimpressione di un timbro rotondo al cui interno è indicato "*Commercio Artigianato Agricoltura Industria*", nonché la marginalizzazione dei dati informativi del reale offerente, ossia l'impresa CASELLARIO UNICO.

Un altro elemento è costituito dalla presenza di un bollettino postale con dati precompilati afferenti l'impresa destinataria, incluso il codice fiscale o partita IVA, con l'importo da versare pari a 298,29 euro e la "*scadenza*" entro cui effettuare detto versamento con la relativa data specifica per ogni impresa contattata.

Ultimo elemento che depone nel senso sopra evidenziato è la sostanziale assenza di informazioni circa le caratteristiche del servizio realmente fornito.

⁴ Cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

⁵ L'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo definisce le microimprese come "*entità, società o associazioni che, prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*".

27. Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell'importo indicato nel bollettino - pari a 298,29 euro - ha per le imprese destinatarie carattere di adempimento obbligatorio, sicché tali imprese sono indebitamente portate a pagare l'importo richiesto al fine di non incorrere in eventuali conseguenze connesse all'inadempimento.

28. Alla luce dunque di quanto sin qui esposto, l'espedito dell'invio della comunicazione commerciale sopra descritta, inattesa e non richiesta, è suscettibile di indurre un indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

29. Con le modalità sopra descritte, che includono la trasmissione di un bollettino postale precompilato, si determina una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto, il che configura una pratica aggressiva *ex se* ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

30. Il carattere aggressivo della pratica è inoltre dimostrato dal fatto che il professionista assume una condotta potenzialmente idonea a neutralizzare l'esercizio di recesso concesso contrattualmente alle imprese.

In ragione infatti del tipo e della natura dell'attività prestata dal professionista e dello strumento mediante il quale tale attività viene erogata, nonché alla luce delle modalità di pagamento concesse alle imprese destinatarie della proposta commerciale, costituito esclusivamente dal pagamento tramite un bollettino postale precompilato, l'esercizio di tale facoltà è sostanzialmente ostacolato. Tale facoltà, infatti, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, potrebbe essere utilmente esercitata solo qualora la relativa richiesta fosse inoltrata prima dell'attivazione della pagina informatica da parte di CASELLARIO UNICO. In virtù del fatto che è ragionevole ritenere che il professionista sia in grado di prestare il servizio di natura informatica quasi contestualmente alla ricezione del pagamento della somma indicata nel bollettino, il meccanismo sopra descritto impedisce, di fatto, che le imprese possano sostanzialmente avvalersi della facoltà di ripensamento.

31. In conclusione, si ritiene che la condotta tenuta da CASELLARIO UNICO violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. Si ravvisa in particolare la contrarietà alla diligenza professionale di tale condotta nel fatto che il professionista procede all'invio della propria proposta commerciale facendo leva sul fatto che la recente iscrizione nel registro delle imprese fa sorgere l'obbligo, in capo alle imprese di nuova costituzione, di versare periodicamente alla competente CCIAA importi a titolo di oneri legali per il funzionamento di tale registro pubblico.

Va inoltre riscontrata la carenza di diligenza professionale di CASELLARIO UNICO nelle specifiche modalità con cui quest'ultimo realizza e veicola la propria comunicazione commerciale sia dal punto di vista grafico che temporale, che costituiscono espedienti di cui il professionista si avvale per condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. Ai sensi dell'art. 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

33. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto si evidenzia che l'impresa risulta aver iniziato la propria attività in data 15 settembre 2015 e che, allo stato, non risulta pubblicato alcun bilancio. Il volume di attività può essere ragionevolmente stimato in circa 523.200 euro, moltiplicando il numero di imprese iscritte nel *database* al 13 dicembre 2016 per l'importo unitario preteso dal professionista per ogni iscrizione.

34. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione sul territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto nello svolgimento della propria attività il professionista ha iscritto, all'interno della propria banca telematica, numerose imprese con sede in diverse Regioni italiane.

La gravità della pratica si apprezza, infine, prendendo in considerazione il mezzo utilizzato per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose di sottoscrizione dell'abbonamento annuale, nonché il significativo pregiudizio economico che discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle imprese e microimprese e del fatto che le stesse, nella maggior parte dei casi, hanno appena intrapreso la propria attività d'impresa iscrivendosi alla competente Camera di Commercio nel momento in cui ricevono la comunicazione di CASELLARIO UNICO.

35. In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi disponibili acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale realizzata da CASELLARIO UNICO è stata posta in essere a decorrere dal settembre 2015 sino ad almeno novembre 2016⁶.

36. Sulla base di tali elementi si ritiene quindi di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio, nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui esigere in favore del professionista un versamento di importo pari a 298,29 euro;

⁶ Cfr. docc. nn. 12 e 13.

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PS10575 - PORTALE IMPRESE

Provvedimento n. 26337

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 gennaio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Portale Imprese S.r.l. (di seguito, anche "PORTALE IMPRESE"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito internet <http://portaleimprese.org>, in cui è inserito, tra l'altro, un *database* contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese le microimprese di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*) del Codice del Consumo. Il professionista attua in particolare un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento tramite invio di specifiche comunicazioni comprensive di bollettini di pagamento precompilati.

Il fatturato realizzato da PORTALE IMPRESE nel 2015, da bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, è stato pari a 1.223.735 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. La pratica commerciale posta in essere da PORTALE IMPRESE consiste nell'aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane in un *database* - presente *online* sul sito internet <http://portaleimprese.org> - al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via *internet*.

3. In particolare, sulla base di quanto indicato in varie richieste di intervento pervenute a decorrere dal dicembre 2015, trasmesse da parte della Camera di Commercio di Firenze, del Codacons Marche nonché di alcune imprese -, ivi incluse microimprese ex art. 18, comma 1, lettera *d-bis* del Codice del Consumo - nonché dalla documentazione in atti, è emerso che PORTALE IMPRESE invia a numerose imprese di piccola e media dimensione, localizzate in diverse Regioni italiane, uno stampato che include anche un bollettino postale precompilato.

4. Sul margine sinistro dello stampato è indicato "*iscrizione al portale web proposta alle ditte iscritte a Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (C.C.I.A.A.)*".

Nella parte destra dello stampato, con minor evidenza grafica, è indicato "*l'iscrizione proposta alle ditte iscritte a Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato permette di*

usufruire dei servizi offerti [...] Vi preghiamo di controllare la dicitura esatta del testo a lato e di comunicare eventuali errori e/o cambiamenti per la corretta iscrizione al sito www.portaleimprese.org. [...]".

In tale stampato non è indicato lo scopo effettivo del pagamento richiesto.

Solo nella parte retrostante dello stampato sono contenute le condizioni generali di contratto.

5. Il bollettino postale prestampato reca vari dati precompilati afferenti la denominazione sociale e l'indirizzo della impresa destinataria, il relativo codice fiscale o partita iva, l'importo da versare pari a 268,40 euro e la "scadenza" entro cui effettuare tale versamento con relativa data, indicata con caratteri grafici in grassetto, specifica per ogni impresa contattata.

6. L'invio di tale comunicazione commerciale alle imprese citate avviene a seguito della loro iscrizione o annotazione nel registro delle imprese.

7. Il pagamento dell'importo appena citato non è, tuttavia, correlato in alcun modo con il versamento del diritto camerale annuale o di altro importo preteso da una Pubblica Amministrazione, avendo il solo scopo di promuovere l'acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale del professionista, dove l'account della microimpresa viene inserito all'interno della banca dati telematica presente nella sezione "Iscritti" del sito internet <http://portaleimprese.org>.

Il fatto che PORTALE IMPRESE presenti come obbligatorio il versamento da eseguire a suo favore sia tramite configurazione grafica, che mediante alcune informazioni contenute nel citato bollettino postale, nonché la rilevanza accordata al fatto che tale versamento sia dovuto dalle ditte iscritte alle CCIAA, rende la comunicazione commerciale in questione idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari, inducendoli artatamente a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto, che non avrebbero altrimenti acquistato.

Le specifiche modalità impiegate dal professionista per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi, sono inoltre idonee ad ostacolare l'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente previsto, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce sostanzialmente alle microimprese di avvalersi di tale diritto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

8. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 27 settembre 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10575 per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

9. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'ingannevolezza nonché l'idoneità delle condotte commerciali di PORTALE IMPRESE ad esercitare un indebito condizionamento tale da limitare la volontà delle imprese destinatarie, spingendole in particolare ad attivarsi al pagamento dell'importo richiesto sulla scorta del timore di violare precisi obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali in un registro di un Ente pubblico.

10. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento inoltrata via pec, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento in merito, tra l'altro, a: i) i criteri con cui sono stati individuati i termini evidenziati nella lettera entro cui le microimprese italiane dovrebbero effettuare il versamento

dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato; ii) i criteri con cui sono state selezionate le imprese e le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta della società; iii) le fonti informative impiegate da Portale Imprese S.r.l. al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; iv) il numero, l'elenco e l'attività economica delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta commerciale, precisando la data dell'abbonamento annuale alla banca dati *on line* dall'inizio dell'attività di Portale Imprese S.r.l. a tutt'oggi; v) le imprese che hanno pagato il servizio dall'inizio dell'attività ad oggi; vi) le imprese a cui Portale Imprese S.r.l. ha concesso il recesso a seguito della richiesta da loro presentata in tal senso; vii) le modalità concrete con cui le imprese hanno potuto concretamente esercitare tale diritto di recesso.

11. In data 24 ottobre 2016 PORTALE IMPRESE ha effettuato l'accesso agli atti del fascicolo, a seguito di istanza di accesso presentata dal professionista e pervenuta in data 17 ottobre 2016.

12. In data 27 ottobre 2016 PORTALE IMPRESE, in risposta alla richiesta di avvio e contestuale richiesta di informazioni, ha inviato informazioni e memorie.

13. Il 15 novembre 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento e venivano confermate le contestazioni nei confronti di PORTALE IMPRESE, in particolare ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26 comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

14. In data 5 dicembre 2016 sono pervenute le memorie conclusive prodotte da Portale Imprese S.r.l..

2) Le evidenze acquisite

15. Dai documenti in atti acquisiti nel corso del procedimento istruttorio è emerso che PORTALE IMPRESE svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle imprese italiane operanti nei più svariate settori economici e localizzate in diverse Regioni italiane.

In particolare l'attività di raccolta avviene senza che le imprese siano previamente informate circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati.

16. Per quanto riguarda la natura dei destinatari della pratica realizzata da PORTALE IMPRESE, va chiarito che il professionista pone in essere indistintamente la pratica commerciale descritta al punto II nei confronti di varie imprese di medie, piccole e micro dimensioni. La presenza di microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova conforto nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio¹ che dimostrano tra i segnalanti la presenza di imprese di piccole dimensioni, nonché di dimensioni molto ridotte, come tali riconducibili alla nozione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*) del Codice del Consumo.

17. È emerso quindi che PORTALE IMPRESE ha diffuso, a decorrere dal dicembre 2015 fino a tutt'oggi, a tali imprese italiane di cui aveva previamente raccolto i dati, la comunicazione commerciale contestata in sede di avvio del procedimento, consistente in uno stampato e un bollettino postale precompilato finalizzato a un pagamento di un importo attualmente pari a 268,40 euro.

18. Dal punto di vista temporale l'invio alle imprese della comunicazione commerciale in questione è avvenuto sempre, via posta ordinaria, successivamente all'iscrizione o annotazione

¹ Cfr. doc. 1, 3, 4, 5, 6.

delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito anche CCIAA), anche secondo quanto evidenziato dallo stesso professionista².

19. Il pagamento dell'importo citato da parte dell'impresa destinataria, di volta in volta considerata, è finalizzato all'inserimento dei dati dell'impresa in uno spazio pubblicitario sul portale *web* multimediale del professionista, dove l'account dell'impresa viene inserito all'interno della banca dati telematica presente nella sezione "iscritti" del sito internet <http://portaleimprese.org>. L'acquisizione dunque a titolo oneroso dei dati aziendali consentirebbe in linea di principio ad imprese neocostituite un'immediata visibilità commerciale, per via dell'inserimento sulla pagina *internet* dei loro dati, con possibilità di accesso di numerosi potenziali clienti.

L'iscrizione al citato portale *web* gestito da PORTALE IMPRESE ha un vincolo di durata annuale, decorrente dall'attivazione del servizio la quale si instaura "automaticamente" dall'avvenuta conoscenza da parte del professionista dell'effettivo versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato.

20. Nell'ambito della proposta commerciale in questione non è presente alcuna descrizione chiara del servizio di abbonamento proposto alle imprese destinatarie.

21. Per quanto riguarda le concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, da quanto si evince dalla documentazione in atti³ con specifico riferimento alle informazioni contenute nelle condizioni generali di contratto apposte sul retro della comunicazione commerciale contestata (art. 5), le imprese possono esercitare tale facoltà inviando una raccomandata; non è tuttavia previsto al riguardo alcun termine entro il quale esercitare tale diritto. L'eventuale rimborso viene eventualmente riconosciuto entro 30 giorni da PORTALE IMPRESE alle imprese istanti.

Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che PORTALE IMPRESE ha proceduto in alcuni casi a riconoscere il diritto di recesso a favore delle imprese istanti⁴.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

22. Nella memoria pervenuta in data 27 ottobre 2016⁵ e nella memoria conclusiva pervenuta in data 5 dicembre 2016⁶, PORTALE IMPRESE ha inteso rappresentare in sintesi quanto segue.

23. La comunicazione contestata, poiché contenente riferimenti espressi alla finalità della proposta commerciale nonché la denominazione sociale di PORTALE IMPRESE in qualità di mittente, avrebbe gli elementi idonei a rendere chiaro il contenuto e la finalità della proposta inviata alle imprese destinatarie. Lo scopo commerciale e l'oggetto di tale comunicazione si evincerebbe peraltro dalle indicazioni contenute nel sito web di PORTALE IMPRESE e nella sezione "faq" presente in tale sito, ove sono riportate domande e risposte "tipo" a chiarimento dell'attività svolta dall'azienda.

² Cfr. doc. 13.

³ Cfr. doc. 13.

⁴ Cfr. doc. 13.

⁵ Cfr. doc. 13.

⁶ Cfr. doc. 15.

24. Con riguardo alle “condizioni generali di contratto” PORTALE IMPRESE nel riconoscere la grafica a caratteri ridotti utilizzata per riportare tali condizioni osserva che, generalmente, anche in altre proposte commerciali le condizioni generali sono espresse con caratteri grafici molto piccoli per evidenti esigenze di spazio.

25. Pur essendo il ricevimento della comunicazione commerciale inatteso e non richiesto da parte delle imprese destinatarie queste ultime, ad avviso di PORTALE IMPRESE, dovrebbero rendersi conto della natura esclusivamente commerciale della comunicazione in questione, attese le informazioni contenute nella stessa.

26. In merito alla tempistica osservata per l’inoltro della comunicazione commerciale alle imprese destinatarie, il professionista osserva che la comunicazione verrebbe inviata una volta ottenuti i dati aziendali dell’impresa destinataria⁷. Inoltre, il professionista precisa sul punto che qualora la proposta arrivi proprio al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese è perché l’iscrizione al sito *web* di PORTALE IMPRESE risulterebbe “*offerta ad aziende neo costituite*”.

27. Con riguardo al previsto esercizio di recesso il professionista puntualizza che tale esercizio sarebbe stato esercitato da varie imprese nei termini di quanto indicato nelle condizioni generali di contratto.

28. Infine, in merito alla contestata “aggressività” della proposta commerciale in questione, PORTALE IMPRESE sottolinea che non sarebbe stata mai attuata nei confronti delle imprese destinatarie alcuna coercizione, né sarebbe stato fatto ricorso ad alcuna forma di forza fisica o ricatto morale.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

29. In via preliminare va osservato che la condotta in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di media e piccola dimensione ivi incluse le microimprese in quanto, dall’esame della documentazione in atti⁸ e dal tipo di attività prestata da PORTALE IMPRESE, risulta che tale pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all’art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo⁹.

30. Per quel che riguarda il merito, occorre osservare che PORTALE IMPRESE impernia la propria pratica commerciale sul fatto che imprese di nuova costituzione, le quali hanno recentemente assolto ai propri obblighi di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese, sono consapevoli del carattere obbligatorio che assumono gli obblighi camerali normativamente imposti e che possono venire in rilievo in relazione all’inclusione dei propri dati aziendali nel registro pubblico di cui si tratta.

31. PORTALE IMPRESE, secondo quanto sopra rilevato, onde realizzare il proprio *business* trasmette alle imprese neo costituite una comunicazione commerciale contenente un bollettino

⁷ Cfr doc. 13.

⁸ Cfr. doc. 1, 3, 4, 5, 6.

⁹ L’art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo definisce le microimprese come “*entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’art. 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*”.

postale precompilato, successivamente all'assolvimento da parte dei destinatari dell'obbligo di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese.

La natura commerciale della proposta in questione non è palese.

La sua ricezione non richiesta e inattesa da parte delle imprese destinatarie, secondo quanto ammesso dallo stesso professionista¹⁰, nel particolare frangente temporale di cui si tratta, ossia immediatamente dopo l'iscrizione al Registro delle imprese, è un elemento su cui il professionista fa leva per condizionarne indebitamente il processo decisionale delle imprese stesse.

32. Occorre rilevare che la pratica commerciale attuata da PORTALE IMPRESE è idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, comprimendo la libertà di scelta imprenditoriale al punto che esse assumono una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Depongono in tal senso, in particolare, numerosi elementi quali, in primo luogo, la tempistica osservata nell'invio della proposta e l'impostazione grafica con cui tale comunicazione commerciale è presentata, in cui un ruolo predominante giocano sia espressioni come "*iscrizione al portale web proposta alle ditte iscritte a Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.)*", sia la marginalizzazione dei dati informativi del reale offerente, ossia la società Portale Imprese S.r.l..

Un altro elemento è costituito dalla presenza di un bollettino postale con dati precompilati afferenti l'impresa destinataria, incluso il codice fiscale o partita IVA, con l'importo da versare pari a 268,40 euro e la "*scadenza*" entro cui effettuare detto versamento con la relativa data, indicata con caratteri grafici in grassetto, specifica per ogni impresa contattata.

Ulteriore elemento che depone nel senso sopra evidenziato è la sostanziale assenza di informazioni circa le caratteristiche del servizio realmente fornito.

33. Il processo decisionale delle imprese relativo alla scelta di effettuare o meno il pagamento risulta, in particolare, inciso negativamente dalle pregiudizievoli conseguenze economiche che le imprese in questione ricollegano implicitamente ad un eventuale mancato assolvimento di obblighi camerali normativamente previsti e logicamente posti in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese.

34. Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell'importo indicato nel bollettino - pari a 268,40 euro - abbia carattere di un adempimento obbligatorio in virtù della prospettiva costruita dal professionista nell'ambito della propria proposta commerciale, sicché tali imprese sono indebitamente portate a pagare l'importo richiesto al fine non incorrere in eventuali conseguenze connesse all'inadempimento.

35. Alla luce dunque di quanto sin qui esposto l'espedito dell'invio della comunicazione commerciale, inattesa e non richiesta, a seguito della recente iscrizione nel Registro delle imprese da parte di soggetti imprenditoriali di nuova costituzione, con le modalità e la tempistica concretamente utilizzati dal professionista per promuovere l'offerta del proprio servizio in abbonamento annuale, costituisce il fattore centrale per addivenire all'indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

¹⁰ Cfr. doc. 13.

36. Né vale a sanare la condotta scorretta il riferimento alla denominazione sociale di Portale Imprese S.r.l. in qualità di mittente, posto che tale riferimento è inserito con caratteri grafici compatti e in modo non evidente rispetto al contesto generale del messaggio, senza alcun rinvio che richiami l'attenzione dei destinatari.

37. Quanto alla possibilità per le imprese destinatarie della pratica commerciale contestata di ottenere indicazioni supplementari sulla proposta commerciale collegandosi al sito *web* di PORTALE IMPRESE ed alla sezione "*faq*" presente in tale sito, ove sono riportate domande e risposte "tipo" a chiarimento dell'attività svolta dall'azienda, così come richiamato dal professionista nelle memorie prodotte¹¹, occorre rilevare che l'errata presupposizione circa la natura del bollettino di versamento, insorta in virtù delle modalità e della tempistica con cui lo stesso è trasmesso, è tale da non indurre il destinatario a compiere ulteriori approfondimenti e, in ogni caso, la conoscenza degli elementi essenziali dell'offerta non può essere posposta ad un momento successivo rispetto a quello della diffusione del messaggio, atteso che l'esattezza e la completezza delle informazioni deve sussistere fin dal primo contatto dei consumatori con la proposta commerciale.

38. L'abbonamento annuale conseguito da PORTALE IMPRESE con le modalità sopra descritte - che includono la trasmissione di un bollettino postale precompilato - determina una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto il che configura una pratica aggressiva *ex se* ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo.

39. Il carattere aggressivo della pratica è inoltre dimostrato dal fatto che il professionista assume una condotta potenzialmente idonea a neutralizzare l'esercizio di recesso concesso contrattualmente alle imprese.

In ragione infatti del tipo e della natura dell'attività prestata dal professionista e dello strumento mediante il quale tale attività viene erogata, nonché alla luce delle modalità di pagamento concesse alle imprese destinatarie della proposta commerciale, costituito esclusivamente dal pagamento tramite un bollettino postale precompilato, l'esercizio di tale facoltà è sostanzialmente ostacolato.

40. In primo luogo, si osserva che tale facoltà non è chiaramente prevista nella proposta commerciale, atteso che nelle condizioni generali di contratto non è neanche indicato il termine entro cui esercitare il recesso.

In secondo luogo, si rileva che il recesso potrebbe essere utilmente esercitato solo qualora la relativa richiesta sia inoltrata prima dell'attivazione della pagina informatica da parte di PORTALE IMPRESE. In virtù del fatto che è ragionevole ritenere che il professionista sia in grado di prestare il servizio di natura informatica quasi contestualmente alla ricezione del pagamento della somma indicata nel bollettino, il meccanismo sopra descritto costituisce, di fatto, un espediente per cercare di impedire che le imprese possano sostanzialmente avvalersi della facoltà di ripensamento.

Il fatto richiamato dal professionista nelle memorie prodotte che alcune imprese abbiano esercitato tale diritto non vale a scongiurare la scorrettezza e l'aggressività della pratica, posto che il meccanismo descritto configura e realizza comunque un mezzo volto a evitare che le imprese si avvalgano della facoltà di recesso.

41. In conclusione si ritiene che la condotta tenuta da PORTALE IMPRESE violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*) e 26, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo.

¹¹ Cfr. doc 13 e 15.

Si ravvisa in particolare la contrarietà alla diligenza professionale di tale condotta nel fatto che il professionista procede all'invio della propria proposta commerciale facendo leva sul fatto che la recente iscrizione nel registro delle imprese fa sorgere l'obbligo, in capo alle imprese di nuova costituzione, di versare periodicamente alla competente CCIAA importi a titolo di oneri legali per il funzionamento di tale registro pubblico.

La carenza di diligenza professionale va inoltre riscontrata nelle specifiche modalità con cui PORTALE IMPRESE realizza e veicola la propria comunicazione commerciale sia dal punto di vista grafico che temporale, che costituiscono espedienti di cui il professionista si avvale per condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

42. Ai sensi dell'art. 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

43. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

44. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione sul territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto nello svolgimento della propria attività il professionista ha iscritto, all'interno della propria banca telematica, numerose imprese con sede nella maggior parte delle Regioni italiane.

La gravità della pratica si apprezza, inoltre, prendendo in considerazione il mezzo utilizzato per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose di sottoscrizione dell'abbonamento annuale, nonché il significativo pregiudizio economico che discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle imprese e microimprese e del fatto che le stesse, nella maggior parte dei casi, hanno appena intrapreso la propria attività d'impresa iscrivendosi alla competente Camera di Commercio nel momento in cui ricevono la comunicazione di PORTALE IMPRESE.

45. In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi disponibili acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale realizzata da PORTALE IMPRESE è stata posta in essere quanto meno a decorrere dal dicembre 2015¹².

La pratica commerciale è tutt'ora in corso.

46. Sulla base di tali elementi si ritiene quindi di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Portale Imprese S.r.l. nella misura di 120.000 € (centoventimila euro).

¹² Cfr. doc. 1.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui eseguire in favore del professionista un versamento di importo pari a 268,40 euro, in relazione all'acquisto di un abbonamento annuale per l'inserimento nel *database* telematico presente sul sito internet <http://portaleimprese.org>.

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Portale Imprese S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Portale Imprese S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVII- N. 3 - 2017

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Alberto Fardin, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
